

ALL.2



SENT. 599/19
R.G. 2920/18
CRON. 5511/19

TRIBUNALE DI MASSA

REPUBBLICA ITALIANA

UDIENZA DI DISCUSSIONE DEL GIORNO 7.10.2019

E CONTESTUALE SENTENZA EX ART. 281 SEXIES C.p.c.

In nome del Popolo Italiano

Ad ore 11,45 avanti al Giudice Onorario Avv. Giovanni Tori, in funzione di Giudice Unico, nella causa iscritta al R.G. n. 2920 del registro affari contenziosi dell'anno 2018, promossa da:

ESCAVAZIONE TAGLIATA ALTA E.T.A. SOC. CONS. A R.L. (C.F.01146360456), corrente in Carrara (MS), via Roma n. 29, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, e ERICH FRANCO LUCCHETTI, nato a Carrara (MS), il 21.03.1959 ivi residente in Via Pascoli, 2 c.f. LCCRHF59C21B832D, sia in proprio che in qualità di legale rappresentante di ESCAVAZIONE TAGLIATA ALTA E.T.A. SOC. CONS. A R.L., rappresentati e difesa dagli Avv.ti Francesco Mazzoni e Gianni Tognoni ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo, in Massa, Via Alberica N. 14, in virtù di delega in calce all'atto di ricorso

- RICORRENTI

CONTRO

COMUNE DI CARRARA, (C.F. 00079450458) corrente in Carrara (MS), Piazza Il Giugno, 1, in persona del suo legale rappresentante pro tempore,

- RESISTENTE -

OGGETTO: opposizione a sanzione amministrativa

Sono presenti per l'attore l'Avv. Francesco Mazzoni e per il convenuto l'Avv. Marina Vannucci.

Per l'attore l'Avv. Francesco Mazzoni conclude come in ricorso introduttivo.

Per il resistente l'Avv. Marina Vannucci, conclude come in comparsa di costituzione e risposta.



Gli avvocati discutono la causa riportandosi a quanto dedotto nei propri scritti difensivi.
Il Giudice Onorario Avv. Giovanni Tori, in funzione di Giudice Unico, presso l'intestato Tribunale, esaurita la discussione orale e preso atto delle allegazioni e delle deduzioni delle parti, ritenuta la causa matura per la decisione, si ritira in camera di consiglio ed, all'esito pronuncia, dando lettura della motivazione e del dispositivo, la seguente

SENTENZA

nella causa civile R.G. n. 2920 del registro affari contenziosi dell'anno 2018 avente ad oggetto la controversia insorta tra le parti, come specificate in epigrafe del presente verbale

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Con ricorso in opposizione del 14.12.2018 ESCAVAZIONE TAGLIATA ALTA E.T.A. SOC. CONS. A R.L. impugnava l'ordinanza ingiunzione n. 953/2018 emessa dal Comune di Carrara per dedotta tardività della contestazione, nonché nullità della stessa a causa della mancata audizione dell'interessato che faceva apposita richiesta ed infondatezza nel merito.

Il Tribunale fissava udienza per la comparizione delle parti per il 10.06.2019, con decreto n. 7158/2018 del 27.12.2018.

Si costituiva il Comune di Carrara con comparsa datata 30.05.2019, il quale contestava le eccezioni del ricorrente, e viceversa, eccepiva la cessata materia del contendere per avere lo stesso pagato la sanzione comminata prima dell'instaurazione del giudizio.

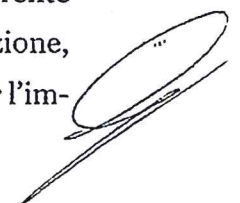
Quindi, integrato il contraddittorio, le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva rinviata per discussione orale all'udienza del 7.10.2019.

SULLA CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE.

Il Comune di Carrara deduce che, avendo il ricorrente pagato la sanzione comminata, debba essere dichiarata cessata la materia del contendere.

In realtà il ricorrente ha effettuato il versamento riservandosi il regresso e senza prestare acquiescenza, dimostrando la volontà di continuare a contestare la demenza delle somme versate.

Non esiste alcuna norma specifica - al di fuori delle norme, non estensibili, previste nel Codice della Strada, che ha però un ambito di applicazione del tutto differente - che condizioni l'esperimento del ricorso al mancato pagamento della sanzione, limitandosi la normativa (L. 689/1981) a prevedere un termine perentorio per l'impugnazione stessa. Null'altro.



Il pagamento della somma portata dal verbale di accertamento - il quale, in mancanza di pagamento del relativo importo, costituisce titolo esecutivo - potendo ricollegarsi alla volontà dell'intimato di sottrarsi all'esecuzione forzata esperibile in base a detto provvedimento qualora non ne venga sospesa l'esecutività dal giudice dell'opposizione, non comporta di per sé acquiescenza, né incide sull'interesse a proporre opposizione (vedasi Cass. civ. sez. I, n. 18228 del 22.08.2006).

La spiegata eccezione da parte dell'ente convenuto deve pertanto essere rigettata.

SULLA TARDIVITA' DELLA CONTESTAZIONE.

L'art. 14 della L. 689/1981 prevede espressamente che la contestazione dell'illecito amministrativo debba avvenire immediatamente. Tuttavia la Corte di legittimità ha inteso contestualizzare la suddetta norma ritenendo che la mancata contestazione diretta e personale, anche se possibile, non estingue l'obbligazione sanzionatoria né è causa di nullità del procedimento sanzionatorio, purché vi si sia stata la notifica nel termine prescritto dal 2° comma dell'art. 14 della legge 689/1981 (vedasi Cass. civ., sez. II, 10 ottobre 2005, n. 19664; Cass. Civ., sez. III, 1 agosto 2000, n. 10036).

Il 2° comma dell'art. 14 della legge n. 689/1981 limita nel tempo la possibilità di notifica del verbale di contestazione, fissando un termine perentorio di novanta giorni ed identificando nell'accertamento il relativo dies a quo.

Alla luce del dato legislativo, per stabilire se una determinata notifica sia stata tempestiva oppure tardiva, occorre stabilire cosa si intenda per "avvenuto accertamento".

In tal senso, deve precisarsi che la giurisprudenza di legittimità ritiene necessario far decorrere il dies a quo non già dall'inizio dell'accertamento ma dalla fine di esso: il termine di novanta giorni, quindi, può iniziare a decorrere anche in tempo successivo al primo verbale di accertamento, qualora i fatti da accertare, non semplici ed evidenti, richiedano ulteriori indagini (Cass. civ., 13 gennaio 2006, n. 539).

Spesso, inoltre, l'Amministrazione è chiamata ad eseguire una complessiva attività di natura sia certificativa che valutativa, in quanto l'accertatore non solo procede a riscontrare la violazione in concreto verificatasi, ma ne deve anche fornire una qualificazione giuridico-formale in termini di illecito. Dunque, perché l'accertamento si perfezioni è indispensabile che gli organi di controllo prioritariamente acquisiscano gli elementi relativi all'infrazione e successivamente li valutino per verificare la sussistenza dell'illecito.



Ovviamente però, l'Amministrazione e/o l'ente accertatore - sebbene non vi sia un limite di durata per l'accertamento - non può procedere ad libitum, dovendo, al contrario, svolgersi entro un tempo ragionevole (Cass., sez. I, 19 maggio 2004, n. 9456. In senso conforme, le recenti Cass. civ., 28 maggio 2007, n. 12429; Cass. civ., sez. lav., 24 maggio 2007, n. 12093; Cass. civ., sez. II, 18 aprile 2007, n. 9311; Cass. civ., S.U., 9 marzo 2007, n. 5395).

Più specificatamente, e' compito del giudice di merito apprezzare la congruità del tempo ragionevolmente necessario all'Amministrazione per acquisire i dati e valutarne la consistenza ai fini della corretta formulazione della contestazione (Cass. civ., sez. I, 24 febbraio 2000, n. 2088), in relazione soprattutto alla complessità del caso concreto e alla complessità delle indagini da svolgere.

Fatte tali doverose premesse, occorre evidenziare che nel caso di specie, il verbale di contestazione redatto il 16.07.2018 a seguito del sopralluogo svolto quattro mesi prima, è stato redatto a seguito della mera lettura di un documento - il registro di cava - consegnato dalla ditta ricorrente il 20.03.2018, come pacificamente ammesso dalle parti.

Anche volendo sostenere che l'accertamento vero e proprio della violazione fosse iniziato con la trasmissione della documentazione necessaria da parte della ditta ricorrente (20.03.2018), la valutazione dell'illecito da parte dell'organo accertatore non avrebbe comunque richiesto un gran dispiego di tempo, in quanto la contestata violazione consiste nella assenza di alcune voci da un registro di cava, attività non particolarmente dispendiosa in termini temporali (trattandosi di un unico documento).

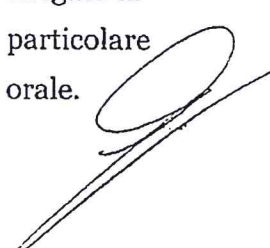
In definitiva quindi - anche volendo considerare un (breve) lasso di tempo per la valutazione della questione da parte di ARPAT - la notifica del verbale di contestazione può ragionevolmente ritenersi avvenuta oltre il prescritto termine di legge.

In definitiva ciò comporta la decadenza dell'amministrazione dalla pretesa sanzionatoria ed il conseguente annullamento dell'Ordinanza Ingiunzione emessa.

SULLE SPESE DI LITE.

Le spese di lite seguono, come disposizione di legge, la soccombenza e vengono liquidate, *rationem temporis*, in applicazione del D.M. 37/2018 e delle allegate tabelle parametri forensi, in misura prossima alla minima, stante la non particolare complessità del procedimento e tenuto conto dell'assenza di istruttoria orale.

P.Q.M.



il GIUDICE ONORARIO, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai ricorrenti ESCAVAZIONE TAGLIATA ALTA E.T.A. SOC. CONS. A R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, ed ERICH FRANCO LUCCHETTI, contro il resistente Comune di Carrara, in persona del Sindaco legale rappresentante pro tempore, ogni diversa, contraria istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:

Accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'ordinanza ingiunzione n. 953/20118 Protocollo n.88179 del Comune di Carrara del 14/11/2018,

Condanna parte resistente alla restituzione delle somma versata dai ricorrenti, pari ad € 10.000,00, oltre interessi legali dal pagamento al saldo;

Condanna il resistente a rifondere ai ricorrenti le spese di lite che liquida in complessivi € 3.014,00 (di cui € 2750,00 per onorari ed € 264,00 per anticipazioni), oltre il 15% di spese generali, IVA e CNPA.

Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.

Verbale chiuso ad ore 15,00.

Massa, li 07.10.2019

Il Giudice Onorario
Avv. Giovanni Tori

TRIBUNALE DI MASSA

depositato in Cancelleria

Massa li 08/10/19

il CANCELLIERE

